

ART. 13
Diritto alla assistenza sociale e medica
Paragrafi. 1, 2, 3 e 4

Paragrafo 1

Questione A, B e C

La legge 8.11.2000 n.328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha come finalità generale quello di assicurare ai cittadini italiani e dell'Unione Europea ed ai loro familiari, nonché ai cittadini extracomunitari e stranieri presenti nel nostro paese per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo dello stesso, un sistema integrato di prestazioni sociali, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

La legge ha cercato di valorizzare tutte le capacità della persona e della rete comunitaria in cui vive, intervenendo attivamente e non solo in modo assistenziale e riparativo, integrando i servizi sociali con quelli sanitari, educativi e dell'inserimento lavorativo, coinvolgendo soggetti pubblici e del privato sociale. In particolare sono individuati i Comuni come soggetti centrali per la gestione delle politiche sociali, mentre alle Regioni spettano compiti di programmazione e coordinamento: Al Governo, infine, compete la funzione di indirizzo e di definizione degli standard essenziali delle prestazioni offerte sul territorio nazionale.

-- Tale sistema integrato di prestazioni sociali, che il succitato testo unificato prevede sia finanziato in modo plurimo, cioè con il concorso di Comuni, Regioni e Stato, è realizzato attraverso una pluralità di interventi e di servizi, tra i quali vanno segnalati:

- la determinazione di nuove professioni sociali e dei profili degli operatori sociali e la loro qualificazione, sia di base che superiore, e di formazione continua;
- il potenziamento, in sede di prima applicazione della legge, delle attività di assistenza domiciliare integrata per i soggetti non autosufficienti in attesa che vengano elaborati e finanziati i progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambito familiare;
- la concessione, da parte dei comuni, di prestiti sull'onere a tasso zero a famiglie con pesanti carichi per la presenza di soggetti non autosufficienti, con problemi di grave e temporanea difficoltà economica;
- la concessione, da parte dei comuni, di buoni servizio a persone temporaneamente prive di reddito e dotate di sufficiente autonomia psicofisica;
- la detraibilità fiscale dall'imposta sui redditi delle spese per prestazioni a pagamento sostenute per i minori di tre anni e per gli ultra sessantacinquenni non autosufficienti;

- l'istituzione di un sistema informativo dei servizi sociali a fini conoscitivi dei bisogni sociali e di programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali;
- l'estensione a tutto il territorio nazionale del reddito minimo di inserimento al termine dell'attuale fase di sperimentazione;
- l'istituzione di fondi integrativi per programmi assistenziali intensivi e prolungati a soggetti dipendenti finalizzati a garantire la permanenza al domicilio delle persone gravemente dipendenti.

-- Proposta di revisione dell'importo dell'assegno sociale.

A partire dal 1999 è stato equiparato l'importo unitario dell'assegno sociale al valore soglia di povertà assoluta calcolata dalla Commissione di indagine sulla Povertà e sulla Emarginazione in lire 663.270 mensili nel 1997 per famiglie di un componente e corrispondenti ad un importo massimo annuale di lire 7.959.240.

Poiché l'assegno sociale viene corrisposto in 13 mensilità, l'importo mensile dell'assegno sociale, corrispondente alla soglia di povertà per il 1997 risulta pari a lire 612.250 mensili, che, aggiornato al 1999 per tener conto dell'inflazione prevista (+1,8% nel 1998 e + 1,5% nel 1999), diventi pari a lire 632.620 (lire 8.224.060 annue) che rappresenterebbe la nuova soglia di povertà assoluta per il 1999.

Per gli anni 2000 e 2001 l'importo mensile risulta rispettivamente pari a lire 642.110 (lire 8.347.430 annue) e a lire 651.740 (lire 8.472.620 annue) in previsione di un incremento medio annuo dell'inflazione stimata nell'1,5%.

-- L'importo attuale dell'assegno sociale

Per il 1998 il valore mensile dell'assegno sociale, che dal 1° gennaio 1996, per effetto della legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico, sostituisce la pensione sociale, risulta pari a lire 507.200, sempre per 13 mensilità, corrispondente ad un importo massimo annuale di lire 6.593.600.

La pensione sociale continua, invece, ad essere corrisposta a coloro che già ne usufruivano prima del 1° gennaio 1996. Per il 1998 il valore mensile della pensione sociale è pari a lire 397.650, maggiorabili di lire 125.000 per i pensionati soli privi di altri redditi o con coniuge, i cui redditi non siano superiori alla pensione minima INPS. Tale maggiorazione, secondo i dati dell'INPS, spetta a 185.000 ultra65enni, mentre per i rimanenti 460.000 ultra65enni aventi diritto, l'importo è pari a lire 397.650.

-- I beneficiari

I dati consuntivi forniti dall'INPS, alla data del 1° gennaio 1998, indicano in 684.840 il numero dei trattamenti pensionistici afferenti alle pensioni sociali e agli assegni sociali (di cui 295.000 circa sono trattamenti di pensione sociale agli invalidi civili ultra65enni provenienti dalla gestione del Ministero degli

Interni). In particolare le pensioni sociali risultano, a tale data, pari a 644.695 e gli assegni sociali a 40.145.

L'INPS rileva che al 1° gennaio 1998 gli invalidi beneficiari di pensione o assegno sociale risultano pari a 295.000 unità, pari quindi a circa il 43% del totale dei cittadini che godono di tali prestazioni e che al 1/1/1998 risultano pari a 684.840.

-- Importi effettivamente corrisposti

L'assegno sociale e la pensione sociale vengono corrisposti ad integrazione dei redditi già posseduti, cosicchè essi vengono erogati in misura piena solo nei casi di inesistenza di altri redditi familiari (fanno eccezione i trattamenti degli ultra65enni invalidi, per i quali l'assegno o la pensione vengono corrisposti integralmente se non sono superati i limiti di reddito persoanli individuati anno per anno).

Per tale motivo l'importo medio corrisposto ai beneficiari di assegni o pensioni sociali risulta inferiore a i rispettivi importi massimi fissati per legge.

Per il 1997 l'importo medio mensile effettivamente erogato risulta pari al 78,2% dell'importo massimo dell'assegno sociale e al 78,4% dell'importo massimo della pensione sociale.

-- Previsione degli importi da erogare per la corresponsione dell'assegno sociale nella nuova misura a tutti i beneficiari con esclusione degli invalidi civili.

Trattandosi di un provvedimento volto all'integrazione dei redditi al di sotto del valore della soglia di povertà, e in considerazione del fatto che gli invalidi civili già usufruiscono dell'importo dell'assegno sociale o della pensione sociale nella misura massima, e che i limiti di reddito già posseduto che danno diritto a tale corresponsione si riferiscono a redditi individuali e non familiari, si è ritenuto di non considerare tra i possibili beneficiari gli invalidi civili, i cui redditi medi individuali è presumibile superino il valore della soglia di povertà. A tale categoria continuerebbe ad essere erogato il trattamento pensionistico vigente aumentato dell'inflazione.

Gli importi da erogare derivanti dall'applicazione del nuovo assegno sociale per tutte le altre categorie di beneficiari e degli importi attuali per gli invalidi civili sono stati quindi stimati escludendo i 295.000 trattamenti riguardanti gli invalidi civili ultra65enni.

LA REGOLAMENTAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSEGNO SOCIALE

L'ASSEGNO SOCIALE

La legge di riforma del sistema pensionistico ha sostituito, a decorrere del 1.1.1996 la pensione sociale con l'assegno sociale.

Quando si ha diritto

Quando si verificano le seguenti condizioni:

1- età : 65 anni

2- reddito : mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.

Per il diritto all'assegno si considera anche il reddito del coniuge.

Importo dell'assegno sociale

Per l'anno 1998 l'importo dell'assegno sociale esente da imposta, è pari a lire 6.593.600 e non è reversibile.

L'art. 70 della legge finanziaria 2001 – Interventi in materia previdenziale e sociale – regola una serie di maggiorazioni per i titolari di prestazioni di natura assistenziale o comunque titolari di prestazioni di importo esiguo.

Il primo intervento (commi da 1 a 3) riguarda i titolari di assegno sociale per i quali sono previste due diverse maggiorazioni in funzione dell'età del soggetto titolare:

<i>categoria di titolari di assegno sociale</i>	<i>importo maggiorazione</i>
- età superiore a 75 anni	40.000
- età superiore a 65 anni	25.000

Tenuto conto di tale intervento e tenuto conto dell'aumento di scala mobile, quindi, l'assegno sociale per l'anno 2001 potrà essere erogato nei seguenti importi:

<i>categoria titolari di a. s.</i>	<i>a. base</i>	<i>a. con maggiorazione</i>
età superiore a 75 anni	659.650	699.650
età superiore a 65 anni	659.650	684.650

Ovviamente il diritto a tali maggiorazioni è ancora una volta subordinato a particolari limiti reddituali, valutati in misura diversa a seconda se il beneficiario risulti o meno coniugato.

Per i soggetti non coniugati il limite da non superare non è altro che l'importo annuo dell'assegno sociale e della maggiorazione, mentre per i soggetti coniugati il limite è pari alla somma dell'importo annuo dell'assegno sociale, della maggiorazione e del trattamento minimo di pensione.

Mentre per il diritto all'assegno sociale i limiti reddituali per i coniugati o per i non coniugati sono alternativi, nel caso della maggiorazione debbono essere rispettati entrambi.

Dal 1° gennaio 2001 i limiti reddituali per il diritto all'assegno sociale sono i seguenti:

<i>categorie titolari di AS</i>	<i>pensionato non coniugato</i>	<i>pensionato coniugato</i>
- generalità dei soggetti	8.575.450	17.150.900

I limiti reddituali per il diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale sono i seguenti:

<i>categorie titolari AS</i>	<i>limite reddito individuale</i>	<i>limite reddito coniugale</i>
età superiore a 75 anni (40.000)	9.095.450	18.701.150

età superiore a 60 anni (25.000)	8.900.450	18.506.150
---------------------------------------	-----------	------------

Il secondo intervento (comma 4) riguarda i titolari di pensione sociale, per i quali è previsto un incremento dell'aumento della pensione sociale", già erogato ai sensi dell'art.2 della legge n.544/88, nella stessa misura dell'aumento disposto dal comma 1.

In conseguenza di tale intervento l'aumento della pensione sociale, già erogato nella misura unica di lire 125.000 mensili, diventa così differenziato dal 1° gennaio 2001:

<i>categorie di titolari di PS</i>	<i>importo aumento della PS</i>
età superiore a 75 anni	165.000
età superiore a 65 anni	150.000

Analogo discorso va fatto per i limiti di reddito che dal 1° gennaio 2001 sono previsti nelle seguenti entità:

<i>categorie titolari di PS</i>	<i>limite reddito individuale</i>	<i>limite reddito coniugale</i>
età superiore a 75 anni (165.000)	9.212.450	18.818.150
età superiore a 65 anni (150.000)	9.017.450	18.623.150

Il terzo intervento (comma 5) riguarda i soggetti titolari di Pensione Sociale e Assegno Sociale derivanti dalla trasformazione al 65° anno di età delle pregresse prestazioni fruite in qualità di invalidi civili o sordomuti, nonché i ciechi civili di età pari o superiori ai 65 anni.

Per i titolari di pensioni sociali e assegno sociale non vi sono particolari problemi poiché i requisiti non si discostano da quelli già illustrati, mentre per i ciechi civili vi sono entità diverse a seconda dell'età.

Il quarto intervento (comma 6) riguarda tutte le categorie di invalidi civili (invalidi civili, ciechi, e sordomuti) di età inferiore ai 65 anni, per i quali è prevista una maggiorazione di lire 20.000 mensili.

L'ASSEGNO SOCIALE AGLI INVALIDI CIVILI

Quando si ha diritto

Quando si verificano le seguenti condizioni:

1) età : 65 anni

2) reddito : inferiore ai limiti stabiliti di anno in anno dalla legge.

-- Per quanto concerne l'assistenza sociale, medica ed ospedaliera, non c'è nulla di nuovo da segnalare nel periodo in esame, tranne che è in corso la riorganizzazione del Ministero della Sanità, legata anche al decentramento delle funzioni alle Regioni.

-- Per quanto riguarda le **misure per contrastare la povertà e lo stato di bisogno**, si evidenzia che il Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n.237 ha introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2000, il nuovo istituto del reddito minimo di inserimento (RMI). Lo RMI è una misura di contrasto della povertà e dello stato di bisogno ed ha il duplice scopo di garantire condizioni minime di sussistenza e favorire l'integrazione sociale di chi lo riceve. Esso si compone di un trasferimento monetario integrativo del reddito convenzionalmente definito come minimo necessario per vivere (£.500.000) e di una serie di progetti di integrazione e inserimento sociale adeguati ai bisogni, alle capacità e alle condizioni dei diversi soggetti.

Ai fini dell'accesso al RMI, i soggetti destinatari devono essere privi di reddito o con un reddito non superiore alla soglia di povertà stabilita in £. 500.000 per una persona che vive da sola.

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, la soglia è determinata sulla base della scala di equivalenza.

La sperimentazione in atto interessa 39 Comuni, rappresentativi dell'intero territorio nazionale, e potrà coinvolgere, secondo le stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, circa 49.000 nuclei familiari.

L'obiettivo della sperimentazione è quello di verificare sia il funzionamento dei meccanismi di gestione del nuovo istituto, sia l'efficacia del RMI come strumento di lotta alla povertà e allo stato di bisogno.

Il costo della sperimentazione grava per una quota non inferiore al 90% sul Fondo per le Politiche Sociali e fino al 10% sui Comuni che effettuano la sperimentazione.

La titolarità dell'attuazione della sperimentazione in ogni sua fase è del Comune, che deve riferire al Ministro per la Solidarietà Sociale sull'andamento e sulle caratteristiche della sperimentazione medesima.

Le politiche attuate con il sostegno dei programmi comunitari hanno portato a risultati, in fase di conseguimento, di seguito indicati, quali:

- coinvolgere i soggetti stessi dello svantaggio nella progettazione di interventi locali per promuovere iniziative e servizi di prevenzione del disagio e di sostegno;
- valorizzare esperienze, interessi e cultura dei soggetti svantaggiati per tradurli in capacità propositive e professionali;
- interessare nella gestione e realizzazione dei progetti locali gli attori-chiave del territorio, saldando un legame tra sistema produttivo (imprese e sindacati), sistema del governo locale e sistema del volontariato e dell'assistenza;
- utilizzare l'inserimento lavorativo, sia dipendente che autonomo, come una leva di uscita dalla condizione più complessa di disagio e di emarginazione.

-- Per quanto concerne lo stato di bisogno della categoria degli emigranti, è opportuno citare nuovamente il Decreto Legislativo n.286/98 che all'art.45 - Fondo nazionale per le politiche migratorie - prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative concrete quali, le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, l'istruzione degli stranieri, centri di accoglienza e accesso all'abitazione.

Paragrafo 4

Si fa presente che non esistono forme di discriminazione per l'assistenza sociale e medica, per i cittadini delle Parti contraenti che si trovano legalmente sul territorio di un'altra Parte contraente, così come previsto dall'art. 34 del Testo Unico n.286/98, che così recita : "Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza